

Art. 1
Ambito di applicazione ed oggetto del regolamento¹

1. La pubblicità esterna effettuata nel territorio del Comune è assoggettata, secondo le disposizioni degli articoli seguenti, ad un canone a favore del Comune.
2. Il presente regolamento disciplina l'applicazione del canone per l'installazione di mezzi pubblicitari.

Art. 2
Tariffe²

1. Le tariffe del canone per l'installazione di mezzi pubblicitari sono deliberate dal Comune contestualmente all'approvazione del bilancio preventivo e, qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno.

Art.3
Categoria delle località³

1. Agli effetti dell'applicazione del canone, tutte le località del territorio del Comune sono considerate in un'unica categoria.
2. Le tariffe del canone per i mezzi pubblicitari installati su beni privati sono ridotte in misura di un terzo rispetto agli analoghi mezzi pubblicitari installati su beni pubblici.

Art.4
Modalità di effettuazione della pubblicità. Limitazioni e divieti.⁴

1. Qualsiasi forma di pubblicità è subordinata agli atti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento in materia.
2. Per i divieti e le limitazioni di particolari forme di pubblicità, si fa rinvio alle disposizioni di cui al "Regolamento Comunale per la disciplina della pubblicità e delle pubbliche affissioni" approvato dal Consiglio Comunale con provvedimento n° 25 in data 01.10.1994.

¹ Il presente canone è alternativo all'imposta comunale sulla pubblicità. Riveste natura patrimoniale e trova riferimento normativo negli artt. 52 e 62 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

² Il termine di approvazione delle tariffe coincide con quello di approvazione del bilancio di previsione, così come previsto dall'art. 54 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (IRAP).

³ La riduzione del canone per i mezzi pubblicitari installati su beni privati di "almeno" un terzo riveste carattere obbligatorio, così come previsto dall'art. 62, secondo comma, lettera f, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446

⁴ Anche se qualsiasi forma di pubblicità è subordinata all'ottenimento di una autorizzazione amministrativa, l'applicazione del presente canone è effettuata anche nei confronti dei mezzi pubblicitari abusivi, fermo restando nei confronti di questi l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal codice della strada o di quelle stabilite dall'art. 24, secondo comma, del decreto legislativo n. 507 del 1993, in aggiunta a quelle di carattere sanzionatorio-patrimoniale

Art. 5

Canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari. Presupposto del canone.

1. La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di Comunicazione visive o acustiche diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile è soggetta al pagamento del presente canone.
2. Ai fini dell'applicazione del presente canone si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato. Si considerano messaggi pubblicitari anche quelli effettuati da enti non commerciali che reclamizzano un soggetto economico (sponsor).

Art. 6

Modalità per ottenere il provvedimento per l'installazione degli impianti pubblicitari

1. Le domande per ottenere il rilascio del provvedimento per l'installazione degli impianti pubblicitari devono essere inoltrate al Comune di Onore, nei termini previsti dal "Regolamento Comunale per la disciplina della pubblicità e delle pubbliche affissioni" approvato dal Consiglio Comunale con provvedimento n° 25 in data 01.10.1994.

Art. 7

Soggetto obbligato

1. Soggetto obbligato al pagamento del presente canone, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.⁵
2. E' solidamente obbligato al pagamento del canone colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Art. 8

Modalità di applicazione del canone

1. Il canone si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione del canone per superfici inferiori a 300 centimetri quadrati.

⁵ La figura di soggetto obbligato al pagamento del canone coincide esattamente con quella di soggetto passivo dell'imposta comunale sulla pubblicità di cui al "Regolamento Comunale per la disciplina della pubblicità e delle pubbliche affissioni" approvato dal Consiglio Comunale con provvedimento n° 25 in data 01.10.1994.

3. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità
4. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
5. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto obbligato, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.
6. Le maggiorazioni del canone a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.
7. Qualora la pubblicità di cui ai successivi articoli 12 e 13 venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa del canone è maggiorata del 100 per cento.

Art. 9 Dichiarazione

1. Il soggetto obbligato di cui all'art. 7 è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune di Onore Ufficio tributi, in caso di gestione in forma diretta da parte del Comune, o al concessionario del servizio, apposita dichiarazione anche cumulativa, così come prevista dal “Regolamento Comunale per la disciplina della pubblicità e delle pubbliche affissioni” approvato dal Consiglio Comunale con provvedimento n° 25 in data 01.10.1994.

Art. 10 Pagamento del canone

1. Il canone è dovuto per le fattispecie previste dagli articoli 12, commi 1 e 3, 13 e 14, commi 1 e 3 del presente regolamento, per anno solare di riferimento cui corrisponde una autonoma obbligazione patrimoniale; per le altre fattispecie il periodo del canone è quello specificato nelle relative disposizioni.
2. Il pagamento del canone deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, in caso di gestione in forma diretta, o al concessionario del servizio, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a lire cinquecento o per eccesso se è superiore. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione.
3. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare il canone deve essere corrisposto in unica soluzione; il canone per la pubblicità annuale può essere corrisposto in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a lire tre milioni.
4. La riscossione coattiva del canone si effettua secondo le disposizioni D.P.R. 28 gennaio 1988 n. 43 e successive modificazioni: il relativo ruolo deve essere

formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione. Si applica l'art. 2752, comma 4 del codice civile.

5. Entro il termine di due anni decorrente dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il soggetto obbligato può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza. Il Comune, in caso di gestione in forma diretta, o il concessionario del servizio sono tenuti a provvedere nel termine di novanta giorni.
6. Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l'applicazione del canone sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione.
7. Non si procede al versamento né al rimborso quando l'importo non supera L. 20.000.⁶

Art. 11

Rettifica ed accertamento d'ufficio.

1. Il Comune, in caso di gestione in forma diretta, o il concessionario del servizio, procedono alla rettifica ed accertamento d'ufficio, con i termini e le modalità previste dal "Regolamento Comunale per la disciplina della pubblicità e delle pubbliche affissioni" approvato dal Consiglio Comunale con provvedimento n° 25 in data 01.10.1994.

Art. 12

Pubblicità ordinaria

1. Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli del presente regolamento, la tariffa del canone per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare è quella deliberata dal Comune.
2. Per le fattispecie pubblicitarie di cui al comma 1 che abbiano durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella annuale.
3. Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi si applica il canone in base alla superficie complessiva degli impianti nella misura e con le modalità previste dal comma 1.

⁶ L'individuazione del limite di L. 20.000 entro il quale non si effettuano né versamenti né rimborsi del canone trova riferimento nella potestà concessa ai Comuni dall'art. 17 comma 88 legge n. 127 del 1997 (Bassanini bis).

4. Per la pubblicità di cui ai commi precedenti che abbia superficie compresa tra metri quadrati 5,5 e 8,5 la tariffa del canone è maggiorata del 50 per cento; per quella di superficie superiore a metri quadrati 8,5 la maggiorazione è del 100 per cento.

Art. 13

Pubblicità effettuata con veicoli

1. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotraviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, è dovuto il canone in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura e con le modalità previste dall' art. 12, comma 1 del presente regolamento; per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti sono dovute le maggiorazioni di cui al medesimo art.12, comma 4.
2. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico per i quali la licenza di esercizio è stata rilasciata dal Comune il canone è dovuto a quest'ultimo; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana il canone è dovuto nella misura della metà al Comune qualora l'inizio e la fine della corsa avvengano nel suo territorio. Per i veicoli adibiti ad uso privato il canone è dovuto al Comune qualora il proprietario del veicolo vi abbia la residenza anagrafica o la sede.
3. Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, il canone è dovuto per anno solare al Comune, nelle misure stabilite dall'apposita tariffa, qualora la sede dell'impresa o qualsiasi altra dipendenza siano ubicate nel suo territorio, ovvero siano domiciliati in detto Comune i suoi agenti o mandatari che alla data del primo gennaio di ciascun anno, o quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli. La tariffa è graduata a seconda che si tratti di:
 - a) autoveicoli con portata superiore a 3000 Kg;
 - b) autoveicoli con portata inferiore a 3000 Kg;
 - c) motoveicoli e veicoli non compresi nelle due precedenti categorie.
4. Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa di cui al presente comma è raddoppiata.
5. Per i veicoli di cui al comma 3 non è dovuto il canone per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.
6. E' fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento del canone e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

Art. 14

Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni.

1. Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, si applica il canone indipendentemente dal numero di messaggi, per metro quadrato di superficie, e per anno solare in base alla tariffa approvata dal Comune.
2. Per la pubblicità di cui al comma 1 di durata non superiore a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione una tariffa pari a un decimo di quella sopra indicata.
3. Per la pubblicità prevista dai commi 1 e 2 effettuata per conto proprio dall'impresa si applica il canone in misura pari alla metà delle rispettive tariffe.
4. Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica il canone per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione in base alla tariffa approvata dal Comune.
5. Qualora la pubblicità di cui al comma 4 abbia durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla metà di quella ivi prevista.

Art. 15

Pubblicità varia

1. Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi similari, che attraversano strade o piazze, la tariffa del canone, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di quindici giorni o frazione, è pari a quella prevista dall'art. 12, comma 1 del presente regolamento.
2. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuto il canone in base alla tariffa approvata dal Comune.
3. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica il canone in base alla tariffa pari alla metà di quella prevista dal comma 2.
4. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini ed altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuto il canone per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alla tariffa approvata dal Comune.

5. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, il canone dovuto per ciascun giorno o frazione è quello stabilito nella tariffa approvata dal Comune.

Art. 16
Riduzioni del canone⁷

1. La tariffa del canone è ridotta alla metà:
 - a) per la pubblicità effettuata da organizzazioni politiche e sindacali, comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Art. 17
Esenzioni dal canone⁸

1. Sono esenti dal canone:
 - a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
 - b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze dal punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
 - c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
 - d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;

⁷ Le riduzioni indicate in questo articolo, sono applicabili allorché i mezzi non siano esenti o esclusi dal canone, in quanto non rilevanti ai sensi dell'art. 6, secondo comma, del presente regolamento.

⁸ Le esenzioni indicate in questo articolo, che si ritengono non comprimibili, ripropongono le esenzioni previste dalla normativa dell'imposta comunale sulla pubblicità (art. 17 decreto legislativo n. 507 del 1993).

- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi ad eccezione dei battelli di cui all'art. 15 del presente regolamento;
- g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

Art. 18

Sanzioni amministrative pecuniarie ed interessi⁹

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione di cui all'art. 10 del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200% del canone con un minimo di L. 100.000.
2. Per la dichiarazione infedele si applica la sanzione amministrativa dal 50 al 100% del maggior canone dovuto. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione del canone, si applica la sanzione da L. 100.000 a L. 500.000.
3. Le sanzioni previste dai precedenti commi sono ridotte ad un quarto se la dichiarazione è prodotta o il pagamento viene eseguito non oltre trenta giorni dalla data in cui avrebbero dovuto essere effettuati, ovvero alla metà se il pagamento viene eseguito entro sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento.
4. Sulle somme dovute per il canone si applicano interessi di mora nella misura del 2,5 per cento per ogni semestre compiuto, a decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili; interessi nella stessa misura spettano al soggetto obbligato per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

⁹ Mentre le sanzioni di cui al primo e secondo comma trovano riscontro nell'art. 62, secondo comma, lettera e), del decreto legislativo n. 446 del 1997, quelle dei commi successivi trovano riscontro nella disciplina dell'imposta comunale sulla pubblicità.

L'entità degli interessi moratori trova analogico riferimento nella legge n. 146 del 1998

Art. 19

Sanzioni amministrative e rimozione dei mezzi pubblicitari abusivi

1. Il Comune, in caso di gestione in forma diretta, o il concessionario del servizio, sono tenuti a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità, procedendo nei termini e modi stabiliti dal "Regolamento Comunale per la disciplina della pubblicità e delle pubbliche affissioni" approvato dal Consiglio Comunale con provvedimento n° 25 in data 01.10.1994.

Art. 20

Funzionario responsabile del procedimento

1. Nel caso di gestione in forma diretta, la Giunta comunale designa un funzionario responsabile nei termini e modi previsti dal "Regolamento Comunale per la disciplina della pubblicità e delle pubbliche affissioni" approvato dal Consiglio Comunale con provvedimento n° 25 in data 01.10.1994.
2. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al primo comma spettano al concessionario del servizio.

Art. 21

Gestione del servizio

1. La gestione del servizio di accertamento e riscossione del canone è equiparata a quella prevista dall'art. 3 del "Regolamento Comunale per la disciplina della pubblicità e delle pubbliche affissioni" approvato dal Consiglio Comunale con provvedimento n° 25 in data 01.10.1994.

Art. 22

Abolizione dell'imposta comunale sulla pubblicità¹⁰

1. Dal 1° gennaio 1999 è abolita l'imposta comunale sulla pubblicità di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni.
2. Il "Regolamento Comunale per la disciplina della pubblicità e delle pubbliche affissioni" approvato dal Consiglio Comunale con provvedimento n° 25 in data 01.10.1994 è modificato nel seguente modo:

¹⁰ *Permangono, per le obbligazioni tributarie antecedenti all'1.1.1999, i poteri di accertamento dell'imposta comunale sulla pubblicità, da esercitarsi nei termini di decadenza e di prescrizione previsti dal decreto legislativo n. 507 del 1993.*

- a) Art. 1, comma 2, sono abrogate le parole “*dell'imposta comunale sulla pubblicità e*”;
 - b) Art. 4, comma 1, le parole “*dell'imposta*” sono sostituite da “*del canone*”;
 - c) Art. 11; , tutte le parole “*dell'imposta*” sono sostituite dalle parole “*del canone*”;
 - d) Art. 16, le parole “*un'imposta*” sono sostituite dalle parole “*un canone*”
 - e) Art. 18, comma 1, sono abrogate le parole “*dell'imposta sulla pubblicità*”;
 - f) Art. 19, è abrogato interamente;
 - g) Art. 20, tutte le parole “*dell'imposta*” sono sostituite dalle parole “*del canone*”;
 - h) Art. 21, è abrogato interamente;
 - i) Art. 22, tutte le parole “*dell'imposta*” sono sostituite dalle parole “*del canone*”;
 - j) Art. 23, comma 2, le parole “*dell'imposta o della maggiore imposta accertata*” sono sostituite dalle parole “*del canone o del maggior canone accertato*”;
 - k) Art. 24, nel titolo, sono abrogate le parole “*dell'imposta*” e dopo la parola “*diritto*” sono aggiunte le parole “*sulle pubbliche affissioni*”;
 - l) Art. 24, sono abrogati i commi 1, 2 e 3;
 - m) Art. 24, comma 5, sono abrogate le parole “*dell'imposta e*”;
 - n) Art. 24, comma 6, sono abrogate le parole “*all'imposta sulla pubblicità ed*”;
 - o) Art. 24 comma 7, sono abrogate le parole “*dell'imposta sulla pubblicità e*”;
 - p) Il Capo III “*Imposta sulla pubblicità - Tariffe*” che comprende gli articoli 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 33, è abrogato interamente;
 - q) Art. 40, comma 1, sono abrogate le parole “*dell'imposta o*”;
 - r) Art. 40, comma 2, sono abrogate le parole “*dell'imposta, delle singole rate della stessa o*” e le parole “*dell'imposta o*”;
 - s) Art. 41, comma 1, sono abrogate le parole “*per l'imposta sulla pubblicità e*”;
 - t) Art. 41, comma 1, il 7 per cento è sostituito dal 2,5 per cento;
 - u) Art. 42, le parole “*dell'imposta*” sono sostituite dalle parole “*del canone*”;
 - v) Art. 45, la parola “*dell'imposta*” è sostituita dalla parola “*del canone*”;
 - w) Art. 46, è abrogato interamente.
3. I presupposti di imposizione relativi all'imposta abolita, riferiti a periodi antecedenti all'introduzione del presente canone, sono regolati dai termini di decadenza indicati all'art. 10 del decreto legislativo indicato al comma 1.

Art. 23

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.

INDICE

ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE ED OGGETTO DEL REGOLAMENTO	1
ART. 2 TARIFFE	1
ART.3 CATEGORIA DELLE LOCALITÀ	1
ART.4 MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLA PUBBLICITÀ. LIMITAZIONI E DIVIETI.	1
ART. 5 CANONE PER L'INSTALLAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI. PRESUPPOSTO DEL CANONE.	2
ART. 6 MODALITÀ PER OTTENERE IL PROVVEDIMENTO PER L'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI	2
ART. 7 SOGGETTO OBBLIGATO	2
ART. 8 MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEL CANONE	2
ART. 9 DICHIARAZIONE	3
ART. 10 PAGAMENTO DEL CANONE	3
ART. 11 RETTIFICA ED ACCERTAMENTO D'UFFICIO.	4
ART. 12 PUBBLICITÀ ORDINARIA	4
ART. 13 PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON VEICOLI	5
ART. 14 PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI.	6
ART. 15 PUBBLICITÀ VARIA	6
ART. 16 RIDUZIONI DEL CANONE	7
ART. 17 ESENZIONI DAL CANONE	7
ART. 18 SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE ED INTERESSI	8
ART. 19 SANZIONI AMMINISTRATIVE E RIMOZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI ABUSIVI	9
ART. 20 FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	9
ART. 21 GESTIONE DEL SERVIZIO	9
ART. 22 ABOLIZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ	9
ART. 23 ENTRATA IN VIGORE	10